



Bruxelles, 13.6.2022
COM(2022) 277 final

2022/0184 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo rafforzato di
partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte,
e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan (di seguito "ARPC" o "accordo").

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e la Repubblica del Kirghizistan sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione (di seguito "APC") firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999.

Il 21 settembre 2017 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava l'avvio di negoziati con la Repubblica del Kirghizistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. I negoziati dell'accordo sono iniziati nel dicembre 2017. Dopo sette cicli di negoziato, l'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan hanno concluso i negoziati dell'ARPC nel giugno 2019. Il 6 luglio 2019 è stato siglato il testo dell'ARPC.

L'accordo, che rappresenta un passo importante verso un maggiore impegno politico ed economico dell'UE nei confronti dell'Asia centrale, costituirà la base di un più efficace impegno bilaterale tra l'UE e la Repubblica del Kirghizistan grazie al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in un'ampia gamma di settori. L'accordo dimostra altresì che l'UE può sviluppare relazioni globali con un membro dell'Unione economica eurasiatica.

L'ARPC contiene le clausole standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di distruzione di massa (ADM), armi leggere e di piccolo calibro (*small arms and light weapons* - SALW) e lotta al terrorismo. Prevede inoltre una cooperazione in settori quali la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, le scienze e la tecnologia, nonché i trasporti. Altri punti dell'accordo riguardano la cooperazione giudiziaria e lo Stato di diritto, nonché la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. La parte sugli scambi commerciali dovrebbe garantire un migliore contesto normativo per gli operatori economici, con notevoli vantaggi economici per le imprese dell'UE. L'ARPC non costituisce un'iniziativa che rientra nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa.

L'accordo stabilisce un quadro istituzionale costituito dal Consiglio di cooperazione, dal Comitato di cooperazione e dal Comitato parlamentare di cooperazione (vedasi titolo VII "Disposizioni istituzionali, generali e finali"), prevede un sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale e consente l'istituzione di sottocomitati e di altri organi incaricati di assistere il Consiglio di cooperazione. L'accordo istituisce infine un meccanismo di adempimento degli obblighi da applicare qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti nell'ambito del medesimo.

A partire dalla sua entrata in vigore l'accordo sostituisce l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, firmato il 9 febbraio 1995.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'ARPC si fonda sugli obiettivi ambiziosi e sulle esigenze, rispettivamente, della Repubblica del Kirghizistan e dell'UE di portare avanti le loro relazioni bilaterali, nello spirito delle conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE per l'Asia centrale del 22 giugno 2017. L'accordo contribuirà all'attuazione della nuova strategia dell'UE per l'Asia centrale adottata il 15 maggio 2019.

L'ARPC modernizza l'APC del 1999, estendendone l'ambito di applicazione a nuovi settori di cooperazione e migliorando sensibilmente il quadro normativo che disciplina le relazioni commerciali ed economiche tra le parti in linea con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e con gli accordi economici regionali.

Una volta attuato, l'accordo sarà utilmente integrato dal meccanismo del sistema di preferenze generalizzate (SPG+), di cui la Repubblica del Kirghizistan beneficia dal 2017. Tale sistema offre preferenze tariffarie supplementari in cambio del rispetto di 27 convenzioni fondamentali in materia di diritti umani, governance, ambiente e lavoro.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'ARPC rispetta pienamente i trattati e preserva l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Esso promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

2.1. Base giuridica sostanziale

Secondo la giurisprudenza, se l'esame di un atto dell'UE dimostra che esso persegue una duplice finalità o che possiede una duplice componente e se una di tali finalità o componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante. In via eccezionale, qualora sia dimostrato invece che l'atto persegue contemporaneamente più finalità oppure possiede più componenti, legate tra loro in modo inscindibile, senza che una sia accessoria rispetto all'altra, cosicché siano applicabili diverse disposizioni del trattato, tale atto deve fondarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti (si vedano, in tal senso, le sentenze del 10 gennaio 2006, *Commissione/Parlamento e Consiglio*, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punti 42 e 43; dell'11 giugno 2014, *Commissione/Consiglio*, C-377/12, ECLI:EU:C:2014:1903, punto 34; del 14 giugno 2016, *Parlamento/Consiglio*, C-263/14, ECLI:EU:C:2016:435, punto 44, e del 4 settembre 2018, *Commissione/Consiglio (Accordo con il Kazakistan)*, C-244/17, ECLI:EU:C:2018:662, punto 40).

In questo caso particolare, l'accordo persegue due finalità principali e possiede due componenti principali che rientrano nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e della politica commerciale comune. La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dagli articoli 207 e 209¹ del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ La Repubblica del Kirghizistan è un paese a reddito medio-basso inserito nell'elenco del DAC dei beneficiari di aiuti pubblici allo sviluppo effettivo per la rendicontazione sui flussi 2014, 2015, 2016 e 2017, come indicato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 233/2014, dell'11 marzo 2014,

Si osserva che l'accordo non comprende settori che rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri dell'UE e non impone pertanto a questi ultimi di diventare parte del medesimo.

2.2. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE prevede l'adozione di una decisione relativa alla conclusione di un accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, fatta eccezione per le circostanze elencate all'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, nelle quali il Consiglio delibera all'unanimità. Poiché le due componenti preponderanti dell'accordo sono la politica commerciale e la cooperazione allo sviluppo, la modalità di voto per questo caso specifico è quindi la maggioranza qualificata.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'accordo riguarda questioni di competenza dell'UE e rafforza il dialogo politico e la cooperazione tra l'UE e la Repubblica del Kirghizistan. È pertanto necessaria un'azione a livello dell'UE anziché a livello degli Stati membri.

- **Proporzionalità**

L'accordo si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici del consolidamento delle relazioni tra l'UE e la Repubblica del Kirghizistan, al fine di promuovere le riforme democratiche, lo Stato di diritto e lo sviluppo economico sostenibile quali mezzi per aumentare la stabilità e la sicurezza della Repubblica del Kirghizistan. L'accordo non obbligherà l'Unione a modificare le proprie norme e i propri regolamenti o standard in alcun settore regolamentato.

3. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni**

Il Consiglio è stato regolarmente informato e consultato in tutte le fasi dei negoziati nel gruppo di lavoro competente del Consiglio, in particolare in sede di gruppo "Europa orientale e Asia centrale" (COEST) e di comitato della politica commerciale (TPC).

Il Parlamento europeo è stato regolarmente e tempestivamente informato nel corso dei negoziati.

L'Alto rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo possa essere presentato per la conclusione.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto in quanto l'accordo mira per lo più ad aggiornare e migliorare l'APC in vigore e, pertanto, non introdurrà nuovi settori fondamentali di cooperazione che avrebbero un notevole impatto economico, sociale o ambientale. L'impatto previsto è prevalentemente politico: l'UE intende rafforzare l'indirizzo politico di un paese partner e potenziare il capitale politico dell'UE. L'accordo potrà avere, sotto il profilo sociale, conseguenze positive per la Repubblica del Kirghizistan, legate principalmente alle disposizioni previste in materia di Stato di diritto, diritti umani e sicurezza. Grazie al miglioramento del contesto imprenditoriale si prevede altresì un aumento degli scambi, che

che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.

tuttavia non presenta rischi per settori industriali specifici delle due parti, dato che la Repubblica del Kirghizistan e l'UE non competono negli stessi settori. Come indicato nella tabella di marcia, l'esecuzione di una valutazione d'impatto non apporterebbe un sufficiente valore aggiunto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) del Consiglio, l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, è stato firmato il , con riserva della sua conclusione.
- (2) L'accordo rappresenta un passo importante verso un maggiore impegno politico ed economico dell'Unione europea in Asia centrale. Esso fornirà la base per un impegno bilaterale più efficace con la Repubblica del Kirghizistan rafforzando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un'ampia gamma di settori.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 318 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto ii), dell'accordo, le modifiche apportate all'accordo mediante decisioni del Consiglio di cooperazione nella formazione "Commercio" riguardanti le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Qualora le parti interessate non riescano a raggiungere un accordo in seguito a obiezioni riguardanti un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione conformemente

alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 4

1. I nomi protetti a norma del titolo IV, capo 8, sezione B, sottosezione 4 "Indicazioni geografiche", dell'accordo possono essere utilizzati da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.
2. A norma dell'articolo 124 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 119 a 123 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente